

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1802

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALAVASI, CIANI, GIRELLI, STUMPO, FORATTINI, MARINO, GHIO

Delega al Governo per la disciplina dell'accesso ai corsi universitari di area sanitaria

Presentata il 27 marzo 2024

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — La presente proposta di legge è finalizzata al superamento delle criticità relative al sistema di accesso programmato ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e alle altre facoltà di area sanitaria, così come previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264.

In particolare, l'attuale sistema di accesso alle facoltà di medicina, fondato sul superamento di prove di ammissione, implica una preparazione specifica, tesa esclusivamente al superamento delle prove stesse.

Al fine di acquisire tale preparazione, si rende di fatto necessario frequentare appositi — e spesso costosi — corsi di formazione privati, con conseguente violazione del principio di eguaglianza e dello stesso diritto all'istruzione, previsti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione.

Dunque, nell'ordinamento attuale gli studenti appartenenti a famiglie dotate di mag-

giori risorse economiche — che possono sostenere il costo dei citati corsi di formazione privati — finiscono per avere maggiori possibilità di superare le prove di ammissione o comunque di effettuare più tentativi. Diversamente, gli studenti appartenenti a famiglie con minori possibilità economiche — non potendosi permettere lunghe attese prima di inserirsi nel mondo del lavoro e trovandosi, pertanto, nella condizione di dover terminare quanto prima gli studi — in caso di « fallimento » della prima prova di ammissione si vedono costretti a selezionare altri corsi universitari, rinunciando alle proprie legittime aspirazioni e subendo una grave frustrazione morale e materiale.

Si rende pertanto necessario un intervento normativo volto a superare l'attuale disciplina dell'accesso ai corsi universitari di area medico-sanitaria.

Ciò deve avvenire, tuttavia, con modalità che, da un lato, garantiscano la sostenibilità dell'offerta formativa universitaria per quanto concerne le strutture e il personale, prevedendo anche una rimodulazione dei contenuti dell'offerta formativa, almeno nella fase iniziale, e, dall'altro lato, tengano conto dell'effettiva capacità del Servizio sanitario nazionale (SSN) di assorbire un numero di medici e di addetti alle professioni sanitarie progressivamente crescente.

La presente proposta di legge pertanto mira a contemperare la duplice esigenza di potenziamento della programmazione del fabbisogno di medici e addetti alle professioni sanitarie, in modo da tale da garantirne l'uniforme distribuzione in tutto il territorio nazionale, e di garanzia dell'effettiva qualità della formazione impartita agli studenti, al fine di consentire a quelli più meritevoli di proseguire il corso di studi preparatorio all'accesso alla professione medica e alle altre professioni sanitarie.

Il superamento delle prove di ammissione non si accompagna, pertanto, a una generalizzata liberalizzazione degli accessi ai predetti corsi di studio. Esso deve conciliarsi, piuttosto, con un potenziamento della programmazione volto ad ampliare progressivamente il numero di posti disponibili, al fine di raggiungere un tasso di diffusione di medici pari almeno a cinque ogni mille abitanti e un numero di addetti alle professioni sanitarie idoneo ad assicurare l'accesso ai servizi sanitari – e dunque l'effettivo godimento del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione – in tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di arginare la progressiva desertificazione sanitaria di cui soffre il nostro territorio, a partire dalle zone montane e interne.

Al fine di assicurare la qualità degli studenti che intendono proseguire gli studi finalizzati all'accesso alle professioni sanitarie, la presente proposta di legge propone la sostituzione delle attuali prove di ammissione di cui alla legge n. 264 del 1999 con un meccanismo di selezione degli studenti più meritevoli, applicabile al termine del primo anno di studi, i quali sono individuati in base al doppio criterio del con-

seguimento dell'intero numero dei crediti formativi previsti per il primo anno e della maggior media riportata, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In conseguenza del prevedibile aumento del numero di studenti nei corsi di area sanitaria e, successivamente, del numero di medici e addetti alle professioni sanitarie, si prevede altresì il potenziamento del sistema universitario e dell'SSN, anche attraverso la previsione di un piano straordinario di reclutamento.

Si prevede infine di potenziare l'offerta dei corsi di orientamento per gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.

La presente proposta di legge persegue gli obiettivi sopra richiamati attraverso una disposizione di delega al Governo e si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

Quanto ai principi e criteri direttivi della delega, l'articolo 1, comma 2, stabilisce che il decreto legislativo deve:

potenziare la programmazione del numero di accessi in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (lettera a));

adeguare, di conseguenza, anche il numero di posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assi-

curandone l'uniforme distribuzione in tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione (lettera *b*));

disporre il superamento del sistema delle prove di ammissione previsto dall'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a favore di un sistema che consenta l'accesso al secondo anno di corso agli studenti che abbiano conseguito i crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili (lettera *c*), numero 1));

introdurre incentivi, anche prevedendo l'erogazione di borse di studio a ciò specificamente destinate, volti a favorire il trasferimento degli studenti idonei al superamento del primo anno, a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni con un maggiore fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e la propria attività professionale in quei territori (lettera *c*), numero 2));

stabilire le condizioni per garantire agli studenti non idonei al superamento del primo anno, la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno (lettera *c*), numero 3));

riordinare l'offerta formativa dei corsi universitari in materia sanitaria, al fine di rendere sostenibile ed effettivo il sistema di valutazione prefigurato dalla lettera *c*) del comma 2, nonché di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in

modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti per il corso di studio, aventi prevalente carattere teorico (lettera *d*));

accertare, in vista del prevedibile aumento del numero di studenti nei corsi di area sanitaria e, successivamente, del numero di medici e addetti alle professioni sanitarie, il fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e dell'SSN, in vista della successiva approvazione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (lettera *e*));

infine, potenziare l'offerta dei corsi di orientamento scolastico destinati agli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, relativi ai corsi universitari di area sanitaria, i quali prevedano anche uno *stage* presso un ospedale o una struttura dell'SSN, assicurando la piena accessibilità degli stessi in tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri (lettera *f*)).

L'articolo 2 disciplina il procedimento per l'adozione del decreto legislativo, prevedendo che lo schema di decreto legislativo sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si prevede altresì la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la disciplina dell'accesso ai corsi universitari di area sanitaria)

1. Al fine di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie nonché di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione nonché ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento della programmazione del numero di accessi ai corsi di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti, e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme in tutto il territorio nazionale;

b) adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone la uniforme distribuzione in tutto il territorio nazionale, an-

che in relazione alle singole aree di specializzazione;

c) superamento, a partire dal primo anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, del ricorso alle prove di ammissione di cui all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e secondo i seguenti criteri:

1) previsione che, nell'ambito del numero di posti disponibili determinati in sede di programmazione di cui alla lettera *a)*, possano accedere al secondo anno di corso gli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili;

2) previsione di incentivi, anche prevedendo l'erogazione di borse di studio specificamente destinate a tale scopo, volti a favorire il trasferimento degli studenti di cui al numero 1) della presente lettera, a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni con maggiore fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e la propria attività professionale in quei territori;

3) garanzia, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, della possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno;

d) riordino dell'offerta formativa dei corsi universitari di cui al comma 1, al fine di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico, escludendo l'erogazione di tali insegnamenti in modalità telematica nonché qualunque forma di collaborazione con università telematiche;

e) accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al

rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di quanto previsto alle lettere *a)*, *b)* e *c)* al fine della successiva approvazione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) organizzazione, per gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari di cui al comma 1, i quali prevedano anche uno *stage* presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale, assicurando la piena accessibilità degli stessi in tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri.

Art. 2.

(Procedimento per l'adozione del decreto legislativo)

1. Lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo 1 e con la procedura di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

PAGINA BIANCA



19PDL0085000